

Una nota a proposito dell'*indulgentia* teodericiana (Cassiod. *var.* 2,35; 36)

LUCIETTA DI PAOLA

Nel mese di dicembre 2016 è stato organizzato a Parma un convegno su *miseratio* e perdono nella tarda antichità¹. Non essendo stato possibile in quella sede affrontare in maniera esaustiva la tematica indulgenziale², colgo l'occasione del presente Convegno dedicato alla memoria dell'amico Sandro Leanza – ringrazio la collega Maria Antonietta Barbàra per l'invito – per riprendere l'argomento e soffermarmi sull'*indulgentia* del re Teoderico, quale traspare da due lettere di Cassiodoro: la 2,35 e la 2,36 databili alla prima decade del VI secolo d. C.

In verità, l'attività indulgenziale del primo re dei Goti³, attestata in numerose altre lettere attraverso un vasto registro lessicale⁴, che riflette l'evoluzione semantica del termine *indulgentia*, viene esplicitata spesso per mezzo di editti finalizzati a rimettere colpe o/e pene oppure a concedere il condono parziale o totale delle imposte⁵.

Per significare tale attività, Cassiodoro⁶ utilizza ora le locuzioni *remittere poenam ac tributum*⁷, ora i verbi *indulgere*⁸, *parcere*⁹, *relaxare*¹⁰ oppure alcuni sostantivi accompagnati da aggettivi, *clementia* / *clementia nostra* / *clementia principalis*¹¹, *pietas* / *pietas nostra* / *pietas principalis* (che annovera il maggior

¹ *Miseratio e perdono nella tarda antichità: virtus o vitium? Prospettive storiche, giuridiche e sociali, e realtà territoriale*, Seminario internazionale, Parma 1-2 dicembre 2016. Atti in c.d.s.

² Di Paola 2016a, Atti in c.d.s.

³ Kohlhas-Müller 1995.

⁴ Neri 2010.

⁵ Sull'evoluzione semantica del termine cfr. Di Paola, *supra* n. 2.

⁶ Su Cassiodoro e sul regno dei Goti, cfr. Di Paola Lo Castro 2016.

⁷ Cassiod. *var.* 1,16; 5,35; 12,15.

⁸ Cassiod. *var.* 1,43; 28; 2,17; 3,6; 11; 9,10; 12,24.

⁹ Cassiod. *var.* 11,35.

¹⁰ Cassiod. *var.* 2,36; 8,28; 11,40 (qui il verbo è inteso come remissione della pena); *var.* 3,32; 40; 4,26; 36; 11,15; 12,28; *ep.* V (qui, il verbo è inteso come remissione di imposte).

¹¹ Cassiod. *var.* 1,19; 20; 30; 2,23; 24; 26; 39; 3,18; 4,18; 42; 5,15; 33; 37; 8,25; 9,10; 25; 10,16; 11,10.

numero di occorrenze)¹², *humanitas*¹³, *misericordia*¹⁴, *moderatio / moderamen*¹⁵, *liberalitas regia / liberalitas nostra*¹⁶, *indultus regalis*¹⁷, *venia*¹⁸ e naturalmente *indulgentia regalis* e/o *principalis*¹⁹.

I meriti dell'*indulgentia* teodericiana, *patrona humani generis* e *afflictis rebus medica singularis*, appaiono inoltre rimarcati specificamente in *var.* 11,40.

Il testo, già studiato da Jean Gaudemet²⁰, che vi scorgeva una «*méditation à la vertu d'indulgentia*», e in seguito da Andrea Lovato²¹ e da Valerio Neri²², è stato di recente tradotto e commentato da Alessandro Mancinelli²³ nel V volume della monumentale edizione e traduzione in sei tomi delle *Variae* di Cassiodoro. Il Mancinelli dopo aver sottolineato il senso di deroga alla legislazione vigente²⁴, sotteso alla nozione di *indulgentia*, afferma che in questa *varia* siamo di fronte ad un caso di *indulgentia generalis* accordata probabilmente nel giorno di Pasqua (*sacris temporibus*) ai detenuti²⁵, non sappiamo se già condannati o in attesa di giudizio. Sono assai tristi e precarie le condizioni delle carceri²⁶ descritte nella stessa lettera, nella quale i detenuti vengono ammoniti a non commettere più reati²⁷, dato che non tutti i crimini possono essere perdonati, soprattutto gli *asperrima facinora*. Con quest'ultima espres-

¹² Cassiod. *var.* 1,16; 36; 2,25; 26; 29; 3,20; 21; 26; 38; 40; 46; 4,20; 22; 23; 25; 46; 50; 5,37; 7,3; 16; 8,6; 17; 22; 9,10; 18; 12,15; 26. Va detto, comunque, che in alcuni casi il termine *pietas* è riferito agli imperatori romani; *var.* 1,1 (imp. Anastasio); 8,1; 10,1; 2,8; 34; 10,15; 19; 21 (imp. Giustiniano); mentre in *var.* 10,20 è attribuito a Teodora. Sul l'uso del termine cfr. Neri 2010, 48 ss.; Porena 2012.

¹³ Cassiod. *var.* 1,16; 11,33; 12,26.

¹⁴ Cassiod. *var.* 2,29; 11,5.

¹⁵ Cassiod. *var.* 3,46; 5,37; 7,5; 12,2.

¹⁶ Cassiod. *var.* 3,11; 5,27; 9,10.

¹⁷ Cassiod. *var.* 11,14.

¹⁸ Cassiod. *var.* 11,40.

¹⁹ Cassiod. *var.* 2,35; 36; 11,40; 12,10; 27.

²⁰ Gaudemet 1967, 3-45 (= Gaudemet 1979, 237-279).

²¹ Lovato 1994, 180 ritiene che i detenuti dovessero essere in attesa di processo.

²² Neri 1998, 423.

²³ Mancinelli 2015, 65-67; 233-235.

²⁴ Sul concetto di deroga, cfr. Corbier 2004, 259-277.

²⁵ Per esempio, sotto il regno di Valentiniano, Valente e Graziano, vengono liberati tutti i prigionieri e graziati i colpevoli di crimini che non prevedevano la pena di morte, cfr. *C.Th.* 9,38,3; 4. La stessa cosa avviene durante il regno di Graziano, Valentiniano e Teodosio, cfr. *C.Th.* 9,38,6; 7. Sulla clemenza pasquale cfr. Centola 2015.

²⁶ Sulle condizioni delle carceri, Lovato 1994, 76 ss., Neri 1998, 442-445; 456-464.

²⁷ Il fine dell'*indulgentia* doveva essere quello di emendare il colpevole, cfr. Waldstein 1964, 164, n. 8. Sulla *emendatio* contemplata in *C.Th.* 9,38,6, cfr. Lovato 1994, 203.

sione Cassiodoro allude quasi certamente ai delitti più gravi già contemplati dalla legislazione romana²⁸ (veneficio, omicidio, parricidio, magia, adulterio, *crimen maiestatis*, profanazione dei sepolcri, incesto e falso nummario)²⁹. Da notare, comunque, che il perdono della colpa e la remissione della pena non estinguevano il reato; il soggetto perdonato difficilmente sfuggiva all'*infamia*³⁰ e non sempre otteneva la *restitutio dignitatis et honorum*.

Ma torniamo al caso di clemenza di cui abbiamo detto prima riguardante il furto di una statua di bronzo nella città di Como. Le lettere 2,35 e 2,36 attinenti al misfatto e al successivo atto indulgenziale sono strettamente collegate. Con la prima il sovrano affida al *vir spectabilis* Tancila l'incarico di ricercare la statua trafugata e promette cento monete d'oro a chi denuncerà i colpevoli; con la seconda, che è un editto³¹, viene reso esecutivo l'ordine regale: colui che denuncerà gli autori del furto, non solo meriterà la ricompensa di cento monete d'oro, ma anche otterrà l'impunità qualora fosse colpevole. Dai due testi emergono informazioni preziose sulle dinamiche politiche, sulle spinte ideologiche, sugli assetti amministrativi del regno di Teoderico, e, inoltre, traspauono indizi utili a definire meglio le competenze giudiziarie del *comes* della città di Como, se questa verosimilmente è la carica di Tancila a cui è indirizzata la prima lettera.

In verità siamo di fronte ad un atto di clemenza singolare sotto il profilo giuridico dato che al perdono è associato un premio, o ancora meglio una 'taglia'; in secondo luogo, l'atteggiamento benevolo del re a fronte del furto di un bene architettonico trova la sua giustificazione certamente nell'ottica del principio del recupero degli edifici e delle opere d'arte simbolo della veneranda *antiquitas* romana, posto a fondamento del programma politico teodericiano³².

²⁸ Nelle *Variae* non sono mai citate leggi; il richiamo alla tradizione giuridica romana è affidato alle espressioni: *vetera constituta*, *constituta priscorum*, *iura antiquorum*.

²⁹ I reati che prevedevano la pena capitale non rientravano nell'atto di grazia: sono attestati e riconfermati in diverse leggi del titolo 9,38 del Teodosiano. Su queste misure cfr. Chevreau 2011, 1-29.

³⁰ Atzeri 2016, 123-155.

³¹ Per Licandro 2008, 162, Teoderico applicò la legislazione romana attraverso interventi edittali e non da sovrano barbaro, come invece riteneva Jones 1962, 126, per il quale il re degli Ostrogoti al pari di Odoacre era «King pure and simple in the same position as the other Barbarian kings». Sulla regalità teodericiana cfr. Giardina 2006, 131 ss.

³² Sull'idea del recupero dell'*antiquitas* in Cassiodoro, cfr. Di Paola 2002, 119-155; Bjornlie 2013, 216-253; Di Paola Lo Castro 2016, 25-45.

Prendiamo le due lettere³³: sarà più agevole seguire nei dettagli la vicenda del furto e delineare ruolo e funzioni del *vir spectabilis* Tancila.

2. XXXV. TANCILAE V. S. THEODERICUS REX

507/511

[1] Acerbum nimis est nostris temporibus antiquorum facta decrescere, qui orna- tum urbium cottidie desideramus augere. quocirca praesentibus te iussionibus ammo- nemus, ut de Comensi civitate aeneam statuam quae perisse suggeritur, omni animo- sitate perquiras: spondens etiam centum aureos, si quis haec sacrilega prodere furta maluerit, quatenus promissio nostrae serenitatis trepidos ad spem confessionis invitet, quod etiam ad te destinata edicta proloquuntur. sed cum haec tamen iussa promulga- veris, si adhuc facinus secreta velaverint, post diem venerabilem locorum artifices facias congregari: a quibus sub terrore perquire quo ministro fuerit perpetratum. ab im- peritis enim harum rerum statuae facilis eversio non fuisset, nisi eam temptasset mo- vere loco magistra praesumptio.

2. XXXVI. EDICTUM. THEODERICUS REX

507/511

[1] Quamvis ad proditionem sceleris relaxata nimis poena sufficiat nec parum sit munus audaciae supplicii declinasse terrorem, addimus tamen praemium, quod habe- re innocentia solet: non quia commissa placuerint, sed delectat nos munificos esse in amore vindictae. [2] Quapropter praesentis edicti unusquisque auctoritate cognoscat centum se aureos largitate nostra promereri, si prodat qui statuam de Comensi civitate rapuerunt, et de suo facto, quod maxime nocens requirit, indulgentiam se noverit ha- biturum. damus in aeneo compendio aureum munus: et metalla quam invenire pos- sumus pretiosiora largimur: illud potius hac liberalitate redimentes, ne transeat in usum, quod constat esse prohibitum. [3] Quis ergo tanta stultitiae caecitate damnetur, ut dubitet erumpere, quando et securitatem repperit et praemium confessionis acqui- rit? si quis autem dissimulandum forte crediderit eumque aliquo veritatis indicio serenitas nostra detexerit, ultimo se noverit discrimine rapiendum. indignum est enim ut qui respuunt indulgentiam nostram, detectis postea suffragetur humanitas.

Numerosi i dati degni di rilievo in entrambi i documenti nei quali tuttavia non mancano nodi problematici.

Di Tancila³⁴, *vir spectabilis*, destinatario della prima lettera, è indicato il rango ma non sono specificate né la carica né la città³⁵. Di lui non sappiamo

³³ Entrambi i testi sono dell'edizione Mommsen. Sulla traduzione e sul commento di queste due lettere si rinvia a Tantillo 2018, in c.d.s.

³⁴ Cfr. PLRE 2, s.v., 1052; Amory 1997, 419; Francovich Onesti 2007, 91.

³⁵ Analogo è, ad esempio, il caso del *vir spectabilis* Gunderic a cui è diretta la var. 4,20 relativa ad una disposizione regale e di cui non è specificata la città e neppure la carica; da notare che in altre lettere indirizzate a *comites* (vd. var. 3,34; 4,45; 9,29) è sempre indicata la città.

molto: un Tancila con il titolo di *vir sublimis*³⁶ è menzionato da Ennodio in una lettera al prefetto del pretorio Fausto³⁷. Verosimilmente egli è un *comes civitatis*³⁸. In tale veste egli dovette ricevere da Teoderico l'incarico di condurre l'inchiesta sul furto della statua, a cui fece seguito un editto per mezzo del quale il re ordinava di eseguire le sue disposizioni. Stando così le cose, Tancila avrebbe funzioni giudiziarie, apparterebbe alla *Comitiva Gothorum per singulas civitates* le cui prerogative sono specificate in *var.* 7,3, che di recente è stata tradotta e commentata da Giovanni Alberto Cecconi³⁹.

In tale lettera il re, rivolgendosi ai Romani con i quali vivono mescolati i Goti, comunica ad entrambi i popoli la 'nomina' del *comes Gothorum* e dice: *...duximus illum sublimem virum bonis nobis moribus hactenus comprobatum, ad vos comitem destinare, qui secundum edicta nostra inter duos Gothos litem debeat amputare; si quod etiam inter Gothum et Romanum natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente Romano certamen possit aequabili ratione discingere. Inter duos autem Romanos Romani audiant quos per provincias dirigimus cognitores, ut unicuique sua iura serventur et sub diversitate iudicium una iustitia complectatur universos...*

In sostanza Teoderico, nel rispetto del principio della personalità del diritto⁴⁰, stabilisce che nelle liti tra Goti il *comes*, ottemperando agli *edicta* regi, applicherà il diritto germanico; nelle controversie tra Romani saranno i *cognitores* ad applicare il diritto romano; nelle liti miste il *comes* giudicherà grazie alla mediazione di un *prudens romanus*. In tal modo tra soggetti diversi, non solo viene salvaguardato il diritto di ciascuno – *iura sua* – ma anche viene assicurata un'unica giustizia. Con questa *Formula* è riconosciuta al *comes* piena competenza giurisdizionale anche sui Romani; egli diventa garante della pacifica convivenza tra Goti e Romani, rappresentando, per usare l'espressione

³⁶ Sulla *sublimitas* dei *Comites* teodericiani, verosimilmente primo gradino del loro *cursus*, cfr. Gatto 2001, 138.

³⁷ Ennod. *ep.* 2,23.

³⁸ Seeck 1900, col. 643; Ensslin 1947, 198; Tabata 2002, 73-74; Tabata 2009, 104. Risulta assai difficile riconoscere un *comes civitatis* nel Montanarius attestato in un'epigrafe da Brezzo di Bedero (AE 1999, 752; AE 2003, 771: *provincia Transpadana / Regio XI località: Brezzo di Bedero / Mediolanum [B(onae)] m(emoriae) / [hic re]quiescit in p[a]ce Mon/[tana]rius v(ir) s(pectabilis) qui pr[i]mus mili/[tavit in or]d<i=E>ne curia Comensi / [3 civi]tate dein[de] c[omes] / [3] tertio co[3] / [3 i]udicii code[3] / [3] et qui vix[it] in hoc saeculo / [3] ann(os) pl(us) m(inus) LXV [depositus] / [3 s(ub) d(ie) 3] Kal(endas) Maias [3] / [6] / [3] consul[...]*), cfr. Tantillo 2018, comm. *var.* 2,35,1.

³⁹ Cecconi 2015; sulla stessa formula, Licandro 2016.

⁴⁰ Sul tema cfr. Bassanelli Sommariva - Tarozzi 2013.

enfatica e ottimistica di Gatto⁴¹, «un momento di salutare integrazione fra etnie e popolazioni diverse»; la sua area di competenza è la *civitas*.

Ora, se il *comes Gothorum* ha questo importante ruolo nell'amministrazione teodericiana, forse bisognerebbe chiedersi, come ha già segnalato Licandro⁴², come mai nell'*Edictum Theoderici*⁴³ non compaia questo magistrato che si occupa di giustizia per le liti tra Goti, non c'è alcun riferimento al giuri presieduto da lui affiancato da un *prudens romanus* o da un esperto di diritto per le liti tra Romani e Goti. Manca infine il *cognitor* incaricato di dirimere le controversie tra i Romani. Secondo Licandro⁴⁴, ciò non è casuale perché Teoderico legiferava con *edicta* resi esecutivi appunto dal *comes Gothorum* e confluiti in seguito nella raccolta.

Mette conto osservare che la questione del ruolo e delle funzioni della *Comitiva Gothorum* nelle sue molteplici declinazioni – *per singulas civitates, diversarum civitatum, provinciarum etc.* – è stata molto dibattuta ed ha avuto nel tempo soluzioni diverse e talora contrastanti. C'è chi ha pensato che i *comites* fossero romani e chi invece goti, questi ultimi operativi nei territori ove erano stanziati i loro connazionali; e chi ancora ha affidato loro funzioni militari e amministrative ovvero solo competenze giudiziarie e chi infine ha operato una netta separazione tra i *comites provinciarum* e quelli delle città.

Orbene le numerose opinioni sui *comites* teodericiani a partire da Tamassia⁴⁵, Seeck⁴⁶ a Mommsen⁴⁷, fino a quelle più recenti di Jones⁴⁸, Gatto⁴⁹ e Tabata⁵⁰, solo per ricordarne alcune, sono state passate in rassegna in un interessante saggio da Licandro⁵¹, il quale, mettendo in evidenza pregi e difetti delle singole conclusioni, ha sottolineato come le differenti tesi valide in sé e per sé risultino fragili e spesso parziali. A suo avviso «tutti i *comites* erano *comites Gothorum*, la loro distinzione riguardava non la carica ma la maggiore o mi-

⁴¹ Gatto 2001, 127. In verità l'integrazione tra i due popoli non è mai avvenuta. Le riflessioni di Gatto sul *comes Gothorum* della città di Roma sono apparse contraddittorie a Cecconi 2015. Suscita inoltre qualche perplessità l'uso impreciso da parte dello stesso Gatto sia del termine *comitatus* per indicare la *comitiva teodericiana* sia del sostantivo *denari* per indicare gli *aurei*.

⁴² Licandro 2008, 157.

⁴³ Sulla paternità dell'Editto di Teoderico, sulla sua redazione e conservazione cfr. da ultimo Licandro 2008.

⁴⁴ Licandro 2008, 157.

⁴⁵ Tamassia 1964 (1884), 361 ss.

⁴⁶ Seeck 1900, s.v. *Comites*, col. 622-679.

⁴⁷ Mommsen 1910, 362 ss.

⁴⁸ Jones 1973, 320.

⁴⁹ Gatto 2001, 127-142.

⁵⁰ Tabata 2002, 67 ss.

⁵¹ Licandro 2016, 138 ss. con ricca bibliografia.

nore ampiezza della sfera di competenza»⁵². E così ai *comites provinciarum* era affidato il governo di alcune province, ai *comites diversarum civitatum* erano affidate più città e i *comites per singulas civitates* erano preposti alla guida di ogni singola città, come il nostro Tancila, anche se nelle *Variae* non si conserva la sua Formula, come pure mancherebbero quelle di altri *comites*.

In verità, anche Cecconi⁵³ in modo plausibile e condivisibile ha affermato che i *comites* teodericiani, naturalmente con rango, prerogative e giurisdizioni territoriali differenti, operavano su comunità miste di Goti e di Romani; alcuni di loro avevano il rango di *spectabilis*, proprio come Tancila destinatario della lettera 2,35.

Quest'ultimo, in qualità di *comes* della città di Como, se la nostra proposta coglie nel vero, esercita funzioni giurisdizionali, ricerca i colpevoli del furto, verosimilmente come il collega della città di Roma⁵⁴, ha competenze di vigilanza sulle statue e sui monumenti della sua città.

A ben vedere, la vicenda del furto della statua descritta nella lettera presenta qualche lato oscuro. Non sappiamo come il re sia venuto a conoscenza del trafugamento della statua; sconosciamo l'etnia dei ladri: l'espressione della lettera, *artifices locorum* per indicare i presunti colpevoli non aiuta, anche se farebbe pensare ad artigiani romani e alla controparte gota, quindi ad una controversia mista, che richiederebbe il consulto del *prudens romanus*. Ignoriamo se c'è stata una denuncia e da parte di chi, oppure se la scoperta, ipotesi più probabile, sia avvenuta a seguito di una ricognizione dei beni architettonici della città di Como che il re intendeva tutelare e restaurare; da qui l'ordine a Tancila di ricercare la statua, promettere una taglia e scoprire i colpevoli del furto. Dall'*incipit* della lettera 2,35 traspare tutto l'amore di Teoderico per l'antico e il suo interesse per la salvaguardia e il recupero delle opere d'arte e degli edifici romani⁵⁵, espressione della *veneranda antiquitas*, suo punto di riferimento. Ogni città, secondo il re gota, doveva essere contraddistinta da opere che attestassero la sua passata grandezza. In quest'ottica si situa il suo programma di restauro di tanti monumenti ed edifici nelle varie città italiane, compresa Como, e soprattutto a Roma⁵⁶; in questa stessa prospettiva si colloca la creazione di tecnici qualificati come l'*architectus publicorum operum*, il *curator statuarum*⁵⁷ e il *praepositus calcis* le cui prerogative vengono

⁵² Licandro 2016, 147.

⁵³ Cecconi 1998; 2015.

⁵⁴ Cassiod. *var.* 7,13.

⁵⁵ La Rocca 1993, 465; Saitta 1993, 133-138; Fauvinet-Ranson 2006, 77 ss.

⁵⁶ Saitta 1993.

⁵⁷ Questa carica è stata istituita forse in età costantiniana cfr. *Not. Dign. Occ.* 4,17; *CIL VIII*, 1708 = *ILS* 1222; Chastagnol 1960, 253 s.; Dubouloz 2006.

precisate nel formulario cassiodoreo⁵⁸. Il recupero della grandezza della città eterna, attraverso una serie di restauri, significava per Teoderico la custodia della grandezza di Roma, e la salvaguardia della sua *civilitas*⁵⁹.

Nella lettera egli lamenta infatti quanto sia amaro vedere nei tempi presenti come *facta antiquorum* - il riferimento è a opere d'arte e monumenti - decrescano, quando, invece, è suo desiderio che il decoro di tali monumenti, che sono ornamento delle città, sia custodito e incrementato. Proprio per questo ordina a Tancila di condurre con scrupolo e forza l'inchiesta sul furto della statua di bronzo che ignoti hanno portato via.

Che dovesse trattarsi di un monumento importante, di una statua di pregio⁶⁰, con un qualche valore simbolico per il soggetto raffigurato, forse una statua di divinità⁶¹ o di un imperatore emerge dalla promessa, che si direbbe piuttosto una 'taglia', di 100 monete d'oro a chi rivelerà i nomi degli autori del furto sacrilego. Perché il furto è detto sacrilego? Forse perché contravveniva ad una disposizione regia, quella appunto presupposta nella lettera-editto. Oppure trattandosi della statua di una divinità o di un imperatore, la loro immagine sacra era stata profanata o ancora la statua era stata portata via da un luogo di culto o da uno spazio sacro. Ma chi è il cosiddetto "informatore/delatore" a cui è promessa la somma di 100 monete d'oro? Penserei ad un complice dei ladri, oppure ad uno degli autori del furto i quali autodenunciandosi non solo ottengono il premio e ma vengono anche perdonati. La pena del patibolo tuttavia spetterà a colui che dovesse dichiarare il falso.

Il fatto criminoso commesso a Como ha un epilogo piuttosto singolare. La vicenda viene risolta direttamente dal re Teoderico con un *edictum* riportato nella seconda lettera, la 2,36 che si apre con una dichiarazione di principio: sebbene possa ritenersi sufficiente la remissione della pena per la confessione del crimine, tuttavia viene aggiunto un premio come ricompensa all'innocenza. Ciò non perché al re piacciono i crimini, ma piuttosto per la ragione che per lui è fonte di gioia essere generoso più che amante della vendetta. E così saranno consegnate 100 monete d'oro a chiunque rivelerà i nomi degli autori del furto della statua; costui, inoltre, anche se colpevole, sarà perdonato.

Chi sarebbe così cieco e stolto, si chiede il re, da dubitare del premio per la confessione della colpa? Se però qualcuno dovesse dichiarare il falso e si do-

⁵⁸ Cassiod. var. 7,17 (*De praeposito calcis*); var. 7,15 (*Ad praefectum Urbis de Architecto faciendo in Urbe Roma*).

⁵⁹ Cfr. Di Paola 2002 = Di Paola 2016, 25-45.

⁶⁰ Cfr. Stewart 2007.

⁶¹ La Favinet-Ranson 2006, 79 pensa alla statua bronzea che Plinio (*ep.* 3,6) dice di aver donato alla propria città, raffigurante un *senex stans* e collocata nel tempio di Giove.

vesse scoprire che ha dissimulato sulla versione dei fatti, sarà punito con la pena più severa prevista dalla legge, cioè con il patibolo. È indegno, infatti, che coloro che rifiutano la clemenza possano fruire della stessa, una volta scoperti colpevoli. La lettera che abbiamo appena commentato è un editto.

A questo punto occorre qualche riflessione sull'attività normativa di Teoderico, esplicitata appunto a mezzo di *edicta*, l'applicazione di uno dei quali, come abbia visto è affidata al *comes* Tancila.

Teoderico non legiferava come sovrano barbaro, non era re come gli altri re barbari⁶², il suo era *regnum gentis sui et Romani populi*, il *principatus* romano era da lui continuato *prudenter et pacifice*⁶³. Ancora: egli non legiferava⁶⁴ neppure come un imperatore romano, nei suoi *edicta* si combinavano elementi normativi romani e elementi di diritto gotico. E così non è difficile trovare nelle *Variae* alcuni precetti normativi contenuti nei capitoli del cosiddetto *Edictum*. Questo è il caso della *var.* 2,36 che contiene l'editto sui delatori; tali disposizioni tuttavia nella raccolta appaiono in forma configgente. Verosimilmente sono state emanate in tempi diversi⁶⁵.

In particolare, il dettato del capitolo 35, contrariamente a quanto si afferma nella suddetta lettera, sancisce che al delatore non bisogna prestare ascolto; viceversa il dettato del capitolo 50, riprendendo quanto stabilito nella stessa lettera, invita il delatore, se ha qualcosa da dire, a recarsi in tribunale e a sporgere denuncia, in caso di dissimulazione però sarà sottoposto alla pena capitale. Il dettato del capitolo 130⁶⁶, infine, predispone l'obbligo di corrispondere la taglia promessa a chi consente la cattura del ladro. Questo stesso principio era già stato affermato in *PS* 2,31,25⁶⁷.

Le norme teodericiane sui delatori a me sembra che evochino le disposizioni contemplate in alcune costituzioni romane (*CTh.* 10,10,1; 2 e 3) sia per le delazioni fiscali (*CTh.* 10,10,4)⁶⁸ sia contro i *famosi libelli* (*CTh.* 9,34,1)⁶⁹.

Un'ultima riflessione. A Tancila viene ordinato di utilizzare tutti i mezzi per scoprire gli autori del furto. Deve convocare insieme gli *artifices locorum* dai quali *sub terrore* cercare di sapere da quale guida esperta sia stato pianifi-

⁶² Cfr. *supra* n. 31.

⁶³ *Jord. Rom.* 349; in *Get.* 34, Teoderico è *homo summa moderatione compositus*.

⁶⁴ Licandro 2015.

⁶⁵ Licandro 2008, 137.

⁶⁶ Sia Saitta 1993, 136, che Tantillo 2018 escludono il nesso tra il capitolo 130 e la *varia* 2,36. *Contra* Licandro 2008, 138; ne condivido personalmente l'opinione.

⁶⁷ *PS* 2,31,25: *Ob iudicium comprehendendi furis proemium promissum iure debetur*.

⁶⁸ Sui delatori cfr. Spagnuolo Vigorita 1984.

⁶⁹ Sui *delatores* e sui *libelli* nel processo criminale, cfr. Santalucia 1998; Rivière 2002; Cerami 2003; Russo Ruggeri 2010, 420-432; Russo Ruggeri 2011; Centola 2012, 105-119; Petracchia 2014.

cato il furto. La rimozione della statua, sostiene il re, non sarebbe stata possibile da parte di un uomo solo ovvero da parte di soggetti inesperti.

L'espressione *sub terrore* utilizzata in questo caso per indicare la procedura da adottare nell'interrogatorio dei presunti colpevoli, richiama la *quaestio per tormenta* dei Romani⁷⁰. La precisazione che l'interrogatorio *sub terrore* deve avvenire dopo il giorno venerabile, vale a dire dopo il giorno di festa, mi ha fatto pensare alla costituzione del 389, la 9,35,5 del Codice Teodosiano, che vietava la tortura durante la quaresima e le altre festività⁷¹.

Ora, se gli *artifices locorum*, sui quali convergono tutti i sospetti del furto, dovevano essere interrogati *sub terrore*, cioè andavano terrorizzati e forse anche torturati durante l'interrogatorio, per indurli a confessare il crimine, non vi è dubbio che dovevano essere *humiliores*, i quali non solo subivano tremendi supplizi durante i processi (contrariamente agli *honestiores*, che era proibito sottoporre a *tormenta* [CTh. 9,35,3 del 377]), ma non fruivano neppure dell'alto patrocinio legale riservato agli *honestiores*, come emerge dalla rappresentazione dello svolgimento di un processo in un tribunale descritta dall'anonimo autore di un manuale scolastico d'epoca tardoantica che va sotto il nome di *Hermeneumata di Sponheim*⁷².

Teoderico, sia per quanto riguarda la concessione del perdono sia nell'irrogazione della pena al ladro, ci appare rispettoso, anzi continuatore della tradizione giuridica romana. Quello della statua è certamente *furtum nec manifestum*, uno dei 4 (*manifestum, nec manifestum, conceptum e oblatum*) di cui parlano Sulpicius e Sabinus, come riferisce Gaio (*Inst.* 3,183), e che attesta Paolo in *Sent.* 2,31. Inoltre nell'*Edictum Theoderici* sono dedicati al furto i capitoli: 109, 115, 117, 118, 120 e 130.

I richiami teodericiani al diritto romano, come abbiamo visto, sono frequenti. Il principio della responsabilità personale del capitolo 120 dell'*Edictum* ha un precedente in una costituzione di Alessandro Severo⁷³. Si potrebbero citare altre norme sul furto, che vanno da Diocleziano a Giustiniano.

Da quanto sin qui detto emerge che anche per Teoderico l'*indulgentia* era un atto del sovrano. Perdonare un colpevole, rimettere una colpa, condonare

⁷⁰ Bellodi Ansaloni 2011.

⁷¹ Bianchini 1986.

⁷² Dionisotti 1982; Giardina 1985; Mercogliano 2001; Di Paola 2010.

⁷³ *CI.* 3,41,1 (a. 223): *IMP. ALEXANDER A. MARCELLO. Si extat corpus nummorum, quos ablatos ex patris tui hereditate ab eo, quem liberum esse constitit, adlegas, vindicare eos vel ad exhibendum agere non prohiberis. Nam quamvis alias noxa caput sequatur et manumissus furti actione teneatur, quae in heredem non competit, cum tamen servus a domino aliquid auferat, quamvis furtum committat, furti tamen actio non est nata neque adversus ipsum, si postea manumissus est, locum habet, nisi furtivas res et post manumissionem contractat. PP. XIII K. DEC. MAXIMO II ET AELIANO CONSS.*

delle imposte, non significava per il re, come del resto per gli imperatori romani, rinunciare al proprio potere, tutt'altro, nel momento in cui si concedeva il perdono penalmente o civilmente, si interveniva sulla legge per mitigarne il rigore, in altre parole, si autorizzava una deroga. L'*indulgentia* dunque anche per il primo re dei Goti è un atto normativo teso a mitigare il rigore della legge⁷⁴; e in quest'ottica va visto l'editto emanato per il furto di Como. L'idea che il sovrano potesse mitigare il rigore della legge era stata espressa nel IV secolo da Temistio nelle cui orazioni⁷⁵ è ricordata la *praotes* (termine greco per indicare l'*indulgentia*) degli imperatori romani da Costanzo II a Teodosio I.

Teoderico, in conclusione, si fa continuatore della tradizione indulgenziale romana allorché perdona il ladro anziché sanzionarlo; se ne discosta innovandola nel momento in cui promette un premio a chi rivela i nomi degli autori del furto e ne permette la cattura.

Bibliografia

- Amory 1997 = P. Amory, *People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554*, Cambridge 1997.
- Atzeri 2016 = L. Atzeri, *Il lessico dell'infamia nella legislazione imperiale tardoantica (secc. IV - V d. C.)*, in I. Piro (a c. di), *Scritti per Alessandro Corbino*, 1, Tricase (LE) 2016, 123-155.
- Bassanelli Sommariva - Tarozzi 2013 = G. Bassanelli Sommariva - S. Tarozzi (a c. di), *Ravenna capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, Santarcangelo di Romagna (RN) 2013.
- Bellodi Ansaloni 2011 = A. Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, Bologna 2011.
- Bianchini 1986 = M. Bianchini, *Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni*, «AARC» 6, 1986, 241-263.
- Bjornlie 2013 = M. S. Bjornlie, *Politics and Tradition between Rome, Ravenna and Constantinople*, Cambridge 2013.
- Carrié 1992 = J.-M. Carrié, *La «munificence» du prince. Les modes tardifs de désignation des actes impériaux et leurs antécédents*, in *Institutions, Société et Vie politique, Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol* (Paris, 20-21 janvier 1989), Roma 1992, 411-430.
- Cecconi 1998 = G. A. Cecconi, *I governatori delle province italiche*, «AntTard» 6, 1998, 149-179.
- Cecconi 2015 = G. A. Cecconi, *Formulae VII, 3; 13; 14; 26; 27; 28*, in A. Giardina (dir.), *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*, 3 (libri VI-VII), A. Giar-

⁷⁴ Carrié 1992 definisce tali atti normativi «édits octroyés».

⁷⁵ Them. Or. 1,15 b-c-d.

- dina - G. A. Cecconi - I. Tantillo (a c. di), con la collaborazione di F. Oppedisano, Roma 2015, 69-71; 82-84 (trad.); 187-195 (comm. e bibl.).
- Centola 2012 = D. A. Centola, *La poena reciproci*, in L. De Giovanni (a c. di), *Società e diritto nella tarda antichità*, Napoli 2012, 105-119.
- Centola 2015 = D. A. Centola, *Alcune osservazioni sui provvedimenti imperiali di clemenza in occasione della Pasqua*, «Koinonia» 39, 2015, 411-437.
- Cerami 2003 = P. Cerami, *La collaborazione processuale: le radici romane*, in P. Cerami - G. Di Chiara - M. Miceli (a c. di), *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino 2003, 249-285.
- Chastagnol 1960 = A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960.
- Chevreau 2011 = E. Chevreau, *La clémence en droit romain*, in J.-M. Jude (dir.), *La clémence et le droit (Etudes juridiques 38)*, Paris 2011, 1-29.
- Corbier 2004 = M. Corbier, *Indulgentia principis: continuità e discontinuità del vocabolario del dono*, in F. Elia (a c. di), *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII)*, Atti del Convegno Internazionale (Catania, 4-7 ottobre 2001), Omaggio a Rosario Soraci, 2, Catania 2004, 259-277.
- Dionisotti 1982 = A. C. Dionisotti, *From Ausonius' Schooldays? A Schoolbook and its Relatives*, «JRS» 72, 1982, 83-125.
- Di Paola 2002 = L. Di Paola, *Roma caput mundi e natalis scientiae sedes. Il recupero della centralità di Roma in epoca tardo antica*, in F. Elia (a c. di), *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV- VII)*, Atti del Convegno Internazionale (Catania, 4-7 ottobre 2001), Omaggio a Rosario Soraci, 1, Catania 2004, 119-155.
- Di Paola 2010 = L. Di Paola, *Segni e simboli del potere del governatore provinciale romano in età tardoantica*, in M. Caltabiano - C. Raccuia - E. Santagati (a c. di), *Tyrannis, Basileia, Imperium. Forme, prassi e simboli del potere politico nel mondo greco e romano*, Giornate seminariali in onore di S. Nerina Consolo Langher, Pelorias 18, Di.Sc.A.M., Messina 2010, 497-506.
- Di Paola 2016a = L. Di Paola, *Alcune riflessioni sulla lenitas imperiale i suoi effetti in età tardoantica*, in *Miseratio e perdono nella tarda antichità: virtus o vitium? Prospettive storiche, giuridiche e sociali, e realtà territoriale*, Seminario internazionale, Parma 1-2 dicembre, Atti in c.d.s.
- Di Paola Lo Castro 2016 = L. Di Paola Lo Castro, *Cassiodorea (1990-2016)*, Roma 2016.
- Dubouloz 2006 = J. Dubouloz, *Acception et défense des loca publica, d'après les Variae de Cassiodore. Un point de vue juridique sur les cités d'Italie au VI^e siècle*, in M. Ghilardi - Ch. J. Goddard - P. Porena (a c. di), *Les cités de l'Italie tardo-antique (IV^e-VI^e siècle). Institutions, économie, société, culture et religion*, Actes du Colloque (Rome, 11-13 mars 2004), Roma 2006, 53-74.
- Ensslin 1947 = W. Ensslin, *Theoderich der Grosse*, München 1947.
- Fauvinet-Ranson 2006 = V. Fauvinet-Ranson, *Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VI^e siècle d'après les Variae de Cassiodore*, Bari 2006.
- Francovich Onesti 2007 = N. Francovich Onesti, *I nomi degli Ostrogoti*, Firenze 2007.
- Gatto 1993 = L. Gatto, *Ancora sull'edilizia e l'urbanistica nella Roma di Teoderico*, «RomBarb» 12, 1992-1993, 311-380.

- Gatto 2001 = L. Gatto, *Figura e funzioni del comes, momento di raccordo e di convivenza fra Goti e Romani*, in M. Rotili (a c. di), *Società multiculturali nei secoli V-IX. Scontri, convivenza, integrazione nel Mediterraneo occidentale*, Atti delle VII Giornate di studio sull'età romanobarbarica (Benevento, 31 maggio - 2 giugno 1999), Napoli 2001, 127-142.
- Gaudemet 1967 (1979) = J. Gaudemet, *Indulgentia principis*, in *Conferenze romanistiche*, 2, Milano 1967, 3-45 (= Id., *Études de droit romain*, 2, *Institutions et doctrines politiques*, Camerino 1979, 237-279).
- Giardina 1985 = A. Giardina, *L'impero e il tributo (Gli Hermeneumata di Sponheim e altri testi)*, «RIFIC» 113, 1985, 307-327.
- Giardina 2006 = A. Giardina, *Cassiodoro politico*, Roma 2006.
- Jones 1962 = A. H. M. Jones, *The Constitutional Position of Odoacer and Theoderic*, «JRS» 52, 1962, 126-130.
- Jones 1973 = A. H. M. Jones, *Il tardo impero romano (284-602 d. C.)*, trad. it., Milano 1973.
- Kohlhas-Müller 1995 = D. Kohlhas-Müller, *Untersuchungen zur Rechtsstellung Theoderichs des Großen*, Frankfurt a. M. - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1995.
- La Rocca 1993 = C. La Rocca, *Una prudente maschera 'antiqua'. La politica edilizia di Teoderico*, in Aa. Vv., *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia* (Milano, 2-6 novembre 1992), 2, Spoleto 1993, 451-515.
- Licandro 2008 = O. Licandro, *Edictum Theoderici*, Traduzione con testo a fronte, Appendici di T. Corea, Torino 2008.
- Licandro 2015 = O. Licandro, *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d. C.)*, Napoli 2015.
- Licandro 2016 = O. Licandro, *Comites exeunt a nobis dignitates relucentes quasi a sole radii (Cassiod. Var. 6.23.2): note sul comes Gothorum nell'Occidente Romano*, «Koinonia» 40, 2016, 131-163.
- Lovato 1994 = A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994.
- Mancinelli 2015 = A. Mancinelli, var. XI, 40, in A. Giardina (dir.), *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro*, op. cit., vol. 5 (libri XI-XII), Roma 2015, 65-67 (trad.); 233-235 (comm.).
- Mercogliano 2001 = F. Mercogliano, *Immagini tardoantiche del fisco negli "Hermeneumata" di Sponheim*, «AARC» 13, 2001, 333-338.
- Mommsen 1910 = Th. Mommsen, *Ostgothische Studien*, in Id., *Gesammelte Schriften*, 6, *Historische Schriften*, 3, Berlin 1910, 362-484.
- Neri 1998 = V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardoantico: poveri, "infames" e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998.
- Neri 2010 = V. Neri, *Il lessico sociologico della tarda antichità: l'esempio delle Variae di Cassiodoro*, «StudStor» 51, 2010, 5-52.
- Petraccia 2014 = M. F. Petraccia, *Indices e delatores nell'antica Roma*, Milano 2014.
- Porena 2012 = P. Porena, *L'insediamento degli Ostrogoti in Italia*, Roma 2012.
- Rivière 2002 = Y. Rivière, *Les délateurs sous l'Empire romain*, Roma 2002.
- Russo Ruggeri 2010 = C. Russo Ruggeri, *L'«edictum de accusationibus» di Costantino e i delatori*, in Ead. (a c. di), *Studi in onore di Antonino Metro*, 5, Milano 2010, 425-454.

- Russo Ruggeri 2011 = C. Russo Ruggeri, *Indici e indici. Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell'esperienza criminale romana*, Torino 2011.
- Saitta 1993 = B. Saitta, *La civilitas di Teoderico. Rigore amministrativo, "tolleranza" religiosa e recupero dell'antico nell'Italia ostrogota*, Roma 1993.
- Santalucia 1998 = B. Santalucia, *Costantino e i 'libelli famosi'*, «Index» 26, 1998, 185-198.
- Seeck 1900 = O. Seeck, s. v. *Comites*, *RE*, 4,1, 1900, 622-679.
- Spagnuolo Vigorita 1984 = T. Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda perniciēs. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984.
- Stewart 2003 = P. Stewart, *Statues in Roman Society: Representation and Response*, Oxford 2003.
- Tabata 2002 = K. Tabata, *I comites Gothorum e l'amministrazione municipale in epoca ostrogota*, in J.-M. Carrié - R. Lizzi Testa (a c. di), «*Humana sapit*», *Études d'antiquité tardive offertes à L. Cracco Ruggini*, Turnhout 2002, 67-78.
- Tabata 2009 = K. Tabata, *Città dell'Italia nel VI secolo d. C.*, Roma 2009.
- Tamassia 1964 (1884) = N. Tamassia, *Alcune osservazioni intorno al "comes Gothorum" nelle sue attinenze colla costituzione romana e lo stabilimento dei barbari in Italia*, in Id., *Scritti di storia giuridica*, 1, Padova 1964, 361-394 (già in «Archivio storico lombardo» 11, 1884, 225-251).
- Tantillo 2018 = I. Tantillo, var. 2,35; 2,36, in Giardina A. (dir.), *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore*, *Varie*, op. cit., vol. 1 (libri I-II), Roma c.d.s.
- Waldstein 1964 = W. Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht: Abolitio-indulgentia-venia*, Innsbruck 1964.

Abstract: The paper aims to explore the Theoderic's *indulgentia*. The Author studies the Cassiodorus *variae* 2,35 and 2,36, that regard the theft of a statue in Como town. The king concedes the remission of guilt to culprit. He also promises hundred *aurei* to him who confesses the crime. Theoderic uses the *indulgentia*, as it emerges from his edict to relax law's rigour, and he wants to refer to Roman laws. The inquiry was entrusted to Tancila *vir spectabilis*.

LUCIETTA DI PAOLA
luciettadipaola@gmail.com